

Pubblicato il 23/08/2019

N. ____/2019 REG.PROV.CAU.
N. ____/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. ____ del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, in persona del Presidente pro-tempore; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 363530/2-11 del 25 giugno 2019 consegnato per notifica nella medesima

- giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...*INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”;
- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
 - del giudizio diagnostico del 24.06.2019 CipCNSR: 691890 reso in sede di visita psichiatrica dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. -OMISSIS-, contenente anche la relativa valutazione dello stato psichico;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS2 agli “*elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es “in atto: note di...,elementi di...”)*”;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell'art. 10, comma 2, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti*”, nonché dell'art. 10, comma 7, lett b punto 4) del bando di concorso nella parte in cui dispone che “*saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*”;
 - ove occorra e per quanto di ragione, delle “*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi*

carabinieri in ferma quadriennale?” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1. Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare l'interesse del ricorrente al completamento delle prove selettive;

2. Vista la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente (All. 6, 7);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se il ricorrente presenta “-OMISSIS-”, al fine di acclararne il coefficiente attribuibile nonché l'idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d'Appello, sita in viale Piero Gobetti, n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR. 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

a) la verifica dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla notificazione del presente Decreto;

b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 (cinque) giorni;

c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

3. Ritenuto che, allo stato, anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione "*con riserva*" del ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive, impregiudicata ogni decisione collegiale, fermo restando l'onere del suddetto ricorrente di impugnare la graduatoria definitiva - ove non contempra la sua posizione - nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa, notificando anche ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

4. Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrà provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

5. Ritenuto che, in caso di esito negativo della verifica, il presente ordine si intende revocato;

P.Q.M.

accoglie ed ammette "*con riserva*" il ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive, impregiudicata ogni decisione collegiale.

Dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019, ore di rito.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto all'Amministrazione intimata anche presso la sede reale, ed alla predetta Commissione Sanitaria d'Appello.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma il giorno 22 agosto 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.